

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di **SABATINO PIZZANO****Bilanci: nuove soglie per bilanci micro, abbreviati e consolidati***Il D.Lgs. 6.09.2024, n. 125 innalza i limiti dimensionali i per bilanci abbreviati, microimprese e consolidati.*

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 6.09.2024 n. 125**, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE sulla rendicontazione di sostenibilità, si aprono nuove prospettive per molte aziende in termini di semplificazione nella redazione dei bilanci.

Il cuore della riforma risiede **nell'innalzamento delle soglie dimensionali** che determinano la possibilità per le imprese di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro, nonché l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Questi cambiamenti sono il risultato dell'attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE del 17.10.2023, che ha modificato l'art. 3 della direttiva 2013/34/UE, ridefinendo i criteri di classificazione dimensionale delle imprese e dei gruppi.

Entrando nel dettaglio delle modifiche, l'art. 16 D.Lgs. 125/2024 interviene su diversi fronti. Per quanto riguarda il bilancio abbreviato, l'art. 2435-bis, c. 1 c.c. viene modificato, innalzando le soglie per la sua redazione. Le società non quotate potranno ora optare per questa forma semplificata se non superano 2 dei seguenti limiti: un totale dell'attivo dello Stato patrimoniale di 5,5 milioni di euro (precedentemente 4,4 milioni), ricavi delle vendite e delle prestazioni per 11 milioni di euro (in precedenza 8,8 milioni) e una media di 50 dipendenti durante l'esercizio.

Analogamente, l'art. 2435-ter, c. 1 c.c., che definisce i criteri per le **microimprese**, subisce un aggiornamento. Le soglie per questa categoria vengono elevate a 220.000 euro per il totale dell'attivo (prima 175.000 euro), 440.000 euro per i ricavi (precedentemente 350.000 euro), mantenendo invariato il limite di 5 dipendenti.

Per quanto concerne il **bilancio consolidato**, l'art. 27, c. 1 D.Lgs. 127/1991 viene modificato, esonerando dall'obbligo di redazione le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano su base consolidata 2 dei seguenti parametri: totale degli attivi di 25 milioni di euro (prima 20 milioni), ricavi totali di 50 milioni di euro (precedentemente 40 milioni), e una media di 250 dipendenti.

È importante notare che, mentre le soglie relative all'attivo e ai ricavi sono state aumentate del 25%, il limite relativo al numero dei dipendenti è rimasto invariato per tutte le categorie. Questa scelta riflette la volontà del legislatore di **bilanciare l'esigenza di semplificazione con la necessità di mantenere un adeguato livello di trasparenza e controllo**, soprattutto per le imprese con un impatto occupazionale significativo.

Per comprendere meglio l'effetto pratico di queste modifiche, consideriamo alcuni **esempi**.

Un'azienda manifatturiera con un fatturato di 10 milioni di euro, un attivo di 5 milioni e 45 dipendenti, che prima era obbligata a redigere un bilancio *"completo"*, potrà ora optare per il bilancio abbreviato, semplificando notevolmente il proprio processo di rendicontazione. Similmente, una piccola impresa artigiana con ricavi di 400.000 euro, un attivo di 200.000 euro e 4 dipendenti, precedentemente esclusa dal regime delle microimprese, potrà ora beneficiare di questa classificazione e delle relative semplificazioni.

È fondamentale sottolineare che il D.Lgs. 125/2024 **entrerà in vigore il 25.09.2024**. Tuttavia, non è stata specificata una norma di decorrenza per l'incremento delle soglie. Basandosi sulla direttiva europea 2023/2775/UE, si può presumere che queste disposizioni si applicheranno agli **esercizi contabili che iniziano il 1.01.2024 o successivamente**.